DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Alloggi di servizio

Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

Versione in vigore dal 4 febbraio 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Estremi	Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Capo	VII — Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-ordinamentali-in-materia-di-pubblica-amministrazione/art-33-alloggi-di-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it